



**PIANO 2024-2028 PER IL CONTROLLO  
DELLA  
NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)**



## Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	5
Norme comunitarie .....	5
Normativa nazionale .....	5
Normativa regionale.....	6
3. EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO.....	6
4. CONFLITTI ECOLOGICI CON AMBIENTE, FAUNA E AGRICOLTURA.....	8
Impatto sulle biocenosi .....	8
Danni alle produzioni agricole.....	8
Rischi idraulici.....	8
5. DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE SU SCALA PROVINCIALE .....	9
6. ESITI DEL PIANO DI CONTROLLO 2019-2023 .....	10
7. IL NUOVO PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA.....	11
Finalità .....	11
Competenze.....	11
Parchi ed Aree Protette .....	11
Aree Urbane e Contesti Abitati .....	11
Durata.....	11
8. METODI DI INTERVENTO CONSENTITI.....	11
Cattura mediante gabbie-trappola.....	11
Abbattimento diretto .....	12
9. DIVIETI .....	12
10. SOGGETTI ATTUATORI .....	12
11. QUANTITATIVI MASSIMI PRELEVABILI.....	13
12. SMALTIMENTO DELLE CARCASSE .....	14
13. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE .....	15
14. CORSO DI FORMAZIONE PER COADIUTORI AL CONTROLLO DELLA NUTRIA.....	15

## 1. INTRODUZIONE

La nutria (*Myocastor coypus* (MOLINA, 1782)), detta anche comunemente “Castorino”, è un mammifero roditore originario del Sud America, unica specie vivente del genere *Myocastor* e della famiglia *Myocastoridae*.

Roditore di grandi dimensioni, con lunghezza della testa e del corpo tra 430 e 635 mm, la lunghezza della coda tra 255 e 425 mm, la lunghezza del piede tra 120 e 150 mm, la lunghezza delle orecchie tra 25 e 30 mm e un peso tra 5 e 12 kg, talvolta fino a 17 kg.

I maschi sono solitamente più grandi delle femmine. E' una specie semi-acquatica, notturna e serale, anche se è spesso visibile di giorno, in particolare durante i periodi più freddi. Vive in acquitrini, rive dei laghi e corsi d'acqua lenti. Costruisce piattaforme di vegetazione, dove si nutre e si cura la pelliccia.

Utilizza tane di altri animali come rifugio, oppure scava sistemi di cunicoli che variano da semplici tunnel a complessi di camere e passaggi che si estendono per oltre 15 metri.

Traccia anche percorsi nell'erba alta e può allontanarsi fino a 200-250 metri dai rifugi. La maggior parte del suo tempo lo passa a nuotare o brucare le piante acquatiche. Possono rimanere in immersione anche per più di dieci minuti. In acqua si spinge in avanti con colpi alternati dei piedi posteriori palmati. Vive in coppie o piccoli gruppi basati su diverse femmine imparentate tra loro, ma la presenza di molti individui in condizioni ambientali favorevoli può dare l'impressione di formare grandi colonie. I maschi sono spesso solitari ed erratici.

Si nutre principalmente di parti vegetali, tra le quali preferisce le radici, i tuberi e i rizomi. Nelle regioni dove è stata introdotta, si ciba di qualsiasi coltura disponibile.



Ad elevate densità di popolazione riduce drasticamente la presenza di piante acquatiche, causando la formazione di acque aperte.

In cattività è stata osservata riprodursi durante tutto l'anno. Ciò può verosimilmente verificarsi anche allo stato selvatico. Le femmine sono poliestre e possono partorire 2-3 volte l'anno. Si può verificare un estro post-partum dopo 1-2 giorni dal parto. L'estro dura 24-26 giorni. Hanno un periodo di ricettività di 1-4 giorni. L'ovulazione può essere indotta. La gestazione dura 128-130 giorni.

Mediamente partoriscono 5 piccoli alla volta, con un minimo di un solo nascituro ed un massimo di 13. Appena nato il piccolo pesa 225 g, è completamente ricoperto di pelo ed ha gli occhi aperti. Può sopravvivere lontano dalla madre già a soli 5 giorni di vita, ma di solito rimane con essa fino a 6-10 settimane. Raggiunge la maturità sessuale -se nato in estate- a 6-10 settimane, mentre i nati in autunno a 6-7 settimane. L'80% della mortalità di questa specie avviene nel primo anno di vita. In pochi raggiungono più di 2 o 3 anni. In cattività invece è stata riscontrata un'aspettativa di vita fino a 10 anni.

La nutria è stata importata in Italia nel 1929. All'inizio degli anni 70 del secolo scorso si è assistito a un'estesa diffusione degli allevamenti per la produzione di pellicce (il cd "*Castorino*").

La successiva venuta meno dell'interesse commerciale ha determinato la ripetuta immissione di soggetti nell'ambiente o episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di smantellamento di questi ultimi. Sono noti anche casi di liberazioni intenzionali effettuate a fini di contenimento delle piante acquatiche.

A seguito di questi fenomeni di introduzione in natura, si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

Negli ambienti maggiormente idonei il roditore ha raggiunto consistenze localmente elevate, favorito in ciò dall'adattabilità ambientale, dall'elevato potenziale biotico e dalla mancanza di competitori naturali presenti invece nelle aree d'origine.

La nutria, come tutti i roditori, ha un elevato tasso riproduttivo che si manifesta con parti numerosi e distribuiti nel corso dell'intera annualità, fatti salvi i mesi più rigidi alle latitudini più elevate. Possiede una buona capacità dispersiva soprattutto alla presenza di un fitto reticolo idrografico naturale e/o artificiale. Va inoltre tenuto nella debita considerazione che l'indole criptica e crepuscolare propria della specie determina una sostanziale differenza tra la densità reale del roditore rispetto a quella, di norma, percepita.

Allo stato attuale nell'Italia settentrionale e centrale la distribuzione della nutria si configura come un "*unicum*" che comprende l'intera Pianura Padana e si estende sino alla costa alto-adriatica.

Al fine di mitigare l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, a partire dalla fine degli anni '90, diverse Amministrazioni regionali e provinciali hanno dato attuazione a piani di controllo della nutria disposti ai sensi dell'art.19 della legge 157/92.

In linea generale, questi piani hanno contribuito, in parte, a ridurre l'impatto della specie su alcune attività antropiche (coltivazioni agricole, orticoltura, arginature di corsi d'acqua, etc.) in conflittualità con la presenza della specie.

Quando nel 2014 la normativa nazionale ha declassato la nutria da specie selvatica ad "animale infestante" alla pari "dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti"; i piani di controllo sono stati demandati ai Comuni determinando, oltre alla frammentazione dei referenti, un'applicazione discontinua e disomogenea del controllo, limitando ancora di più la possibilità di contrastare l'espansione della specie.

## **2. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

### **Norme comunitarie**

- Convenzione di Rio (1992); recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE), che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h).
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.77/1999; che include la nutria tra le 100 specie aliene invasive -più pericolose a livello mondiale (IUCN Report) - che causano impatti rilevati alla biodiversità, e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa ad eradicare, tale specie.
- Regolamento (UE) n.1143/2014; recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento n. 1143/2014.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

### **Normativa nazionale**

- Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e in particolare l'art.19, comma 2, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo agro forestali ed ittiche, sulla base di parere obbligatorio ma non vincolante di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati.
- Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

- Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art.2 della L.157/92, che la gestione sia finalizzata al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell’articolo 19 della legge n. 157/92.
- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- Decreto del Ministro della transizione ecologica N. 433 del 27 ottobre 2021 “Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*)”.
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, il quale costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l’attuazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto, ai sensi dell’art. 19-ter della L. n. 157/1992.

### **Normativa regionale**

- L’art.2 della L. R. 8 luglio 1999, n. 17 al c. 2 lettera a) attribuisce alle Province l’esercizio della funzione amministrativa concernente il controllo della fauna; con nota prot. n. 7756 /A1702A del 4 marzo 2016, la Regione Piemonte ha comunicato, a seguito di quesito posto dalla Provincia di Cuneo, che *“risulta [...] confermata la competenza delle Province [...] ad attivare le iniziative finalizzate al controllo della fauna selvatica, nonché delle specie esotiche invasive, compresa la nutria”* e la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

### **3. EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO**

Come evidenziato nell’introduzione, la nutria è specie alloctona per tutto il territorio nazionale, oltre che per tutta l’Europa.

Considerato che l’art. 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L'appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità del ricorso alla limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi secondo la procedura indicata dall'art.19 della legge n. 157/92. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati al contenimento dei danni arrecati dalla nutria. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l'abbattimento diretto con arma da fuoco.

L'entrata in vigore della legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi -unita alla venuta meno dell'impegno regionale e provinciale-, ha determinato diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo, altresì, che gli interventi per il controllo siano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art.19 della legge n. 157/92.

Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni. Per quanto concerne la Regione Piemonte tale compito è delegato alle Province.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive introducendo un obbligo, per quelle contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, di attuazione di misure di gestione volte al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni.

Il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014.

Con il Decreto del Ministro della transizione ecologica N. 433 del 27 ottobre 2021 è stato adottato il "Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*)", che ha specificato le azioni di controllo da intraprendere dal punto di vista normativo, attuativo e tecnico nel controllo della nutria.

## 4. CONFLITTI ECOLOGICI CON AMBIENTE, FAUNA E AGRICOLTURA

### Impatto sulle biocenosi

Il sovrapascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. Localmente l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi.

La nutria sembra avere un impatto negativo anche sulla fauna. Contrazioni delle popolazioni di gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, svasso maggiore *Podiceps cristatus*, tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, mignattino piombato *Chlidonias hybridus* e sterna comune *Sterna hirundo*, sono state messe in relazione a un incremento locale del roditore (Scaravelli, 2002; Tinarelli, 2002). Più recentemente è stato verificato che l'impatto negativo su popolazioni di uccelli acquatici (folaga *Fulica atra*, germano reale *Anas platyrhynchos* e gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) non è dovuto al consumo di uova, quanto al fatto che le nutrie utilizzano i nidi galleggianti in acqua come piattaforme per il riposo, salendovi sopra e affondandoli o rompendo le uova (Bertolino et al., 2011; Angelici et al., 2012). I giovani di nutria sono occasionalmente predati da volpi e ardeidi.

### Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione, più o meno importante, di piante coltivate. Bisogna, infatti, considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre, esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga, 2001). La barbabietola da zucchero, il riso, il granturco e diverse colture ortive sono oggetto di asporti localmente anche consistenti. I danni economici possono essere molto consistenti e hanno superato, sul territorio nazionale, gli undici milioni di Euro nel periodo 1995-2000 (Panzacchi et al. 2007), negli ultimi anni i danni provocati dalla nutria alle colture agrarie non risultano indennizzabili in Regione Piemonte, in quanto tale specie non è classificabile come fauna selvatica.

### Rischi idraulici

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. Ciò assume maggior rilievo, in termini di sicurezza del territorio, se nei medesimi argini sono anche presenti tane di Tasso o Volpe. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie che creano cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale e di dimensioni tali da poter consentire, in alcuni casi, l'ispezione diretta da parte dell'uomo. Tuttavia, di norma, le tane di nutria

sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime.

### **Aspetti sanitari**


La Nutria può costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti e agenti patogeni, come *Fasciola epatica* e le leptospire come *Leptospira interrogans*. La probabilità di trasmettere ad altri tali microrganismi è sostanzialmente legata all'ecologia dei portatori (Lavanceau e Guédon 1995). Eventuali azioni di profilassi sanitaria andrebbero comunque precedute da indagini volte ad accertare anzitutto la presenza della leptospirosi in un determinato contesto ambientale con caratterizzazione del sierotipo coinvolto.. È peraltro noto che numerose specie di roditori selvatici, oltre ad alcuni animali domestici, possono costituire il serbatoio dell'infezione. In tale contesto la nutria potrebbe rappresentare solo un epifenomeno della malattia non in grado di mantenerla in modo continuo nell'ambiente.

## **5. DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE SU SCALA PROVINCIALE**

Nella Provincia di Cuneo la nutria è comparsa alla fine degli anni novanta, risalendo il reticolo idrografico dei principali fiumi della pianura cuneese, iniziando a creare problemi con agricoltura, argini di bealere e canali irrigui negli anni successivi. Purtroppo, non siamo in grado di fornire dati di consistenza perché gli stessi sarebbero solo una grossolana rappresentazione della reale situazione in quanto non sono stati messi in atto specifici rilievi o indagini con questo obiettivo.

Nei primi anni 2000 la specie ha continuato ad espandere il suo areale di presenza sempre seguendo la rete fluviale sino a raggiungere anche località pedemontane e montane. Negli ultimi anni è stata segnalata la presenza di nutrie anche in torrenti montani delle principali vallate, anche sino a oltre 1000 metri di quota s.l.m. .

La "Carta di presenza" di seguito riportata fotografa l'attuale situazione della specie nella Provincia di Cuneo. Si è cercato di rendere visivamente comprensibile lo status del roditore con quattro valori di presenza/densità partendo dal colore rosso (abbondante) sino al grigio-bianco (assente) secondo i diversi colori in cartografia.



La rappresentazione cartografica illustra solo a grandi linee la presenza della nutria sul territorio. In realtà, all'interno delle diverse fasce di presenza, vi sono situazioni con alte densità e altri luoghi con presenza/assenza alternata e/o zone in fase di colonizzazione.

## 6. ESITI DEL PIANO DI CONTROLLO 2019-2023

La nutria è stata oggetto di vari Piani di controllo attuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92.

Tutti gli interventi di controllo sono stati attuati dal personale della Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

Tutti i capi sono stati abbattuti con arma da fuoco.

- ANNO 2019: 238 (di cui 224 tramite abbattimento diretto, 14 mediante catture con trappole)
- ANNO 2020: 304 (di cui 248 tramite abbattimento diretto, 56 mediante catture con trappole)
- ANNO 2021: 365 (di cui 259 tramite abbattimento diretto, 106 mediante catture con trappole)
- ANNO 2022: 247 (di cui 137 tramite abbattimento diretto, 10 mediante catture con trappole)
- ANNO 2023: 307 (di cui 209 tramite abbattimento diretto, 98 mediante catture con trappole)

TOTALE ABBATTIMENTI 2019-2023: **1.461**

A fronte di un centinaio di interventi, del numero esiguo di operatori a disposizione della Polizia Locale Faunistico Locale di Cuneo, con la soppressione di 1461 esemplari, il contenimento della specie è da ritenersi non sufficiente per la riduzione della popolazione e ridurre i danni.

La nutria continua a proliferare e sono numerose le richieste di intervento da parte di privati, imprese e pubbliche amministrazioni che pervengono, con regolarità, alla Provincia di Cuneo.

## **7. IL NUOVO PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA**

### **Finalità**

Il controllo della nutria è finalizzato al contenimento della specie.

### **Competenze**

L'art. 2 della L. R. 8 luglio 1999, n. 17 al c. 2 lettera a) attribuisce alle Province l'esercizio della funzione amministrativa concernente il controllo della fauna selvatica e la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*", all'art. 2 conferma in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali.

Con nota prot. n. 7756 /A1702A del 4 marzo 2016, la Regione Piemonte ha comunicato, a seguito di quesito posto dalla Provincia di Cuneo, che "*risulta [...] confermata la competenza delle Province [...] ad attivare le iniziative finalizzate al controllo della fauna selvatica, nonché delle specie esotiche invasive, compresa la nutria*".

### **Parchi ed Aree Protette**

Nei Parchi e nelle Aree Protette, il Piano è attuato di concerto con il soggetto gestore.

### **Aree Urbane e Contesti Abitati**

Nelle aree urbane e nei contesti abitati è possibile attivare specifiche azioni coordinate tra i Comuni e la Provincia di Cuneo, con prelievo delle nutrie con gabbie-trappola e successiva soppressione secondo le modalità indicate nel capitolo 8.

### **Durata**

Il presente Piano ha una durata quinquennale ed esplica la sua efficacia nel periodo 2024-2028. Questo al fine di permettere interventi diffusi e regolari su un arco temporale sufficientemente lungo per porre un freno al proliferare della specie.

## **8. METODI DI INTERVENTO CONSENTITI**

### **Cattura mediante gabbie-trappola**

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in virtù della rispondenza a requisiti buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, etc.) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia di Cuneo.

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo). Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio.

Individui appartenenti ad altre specie, eventualmente catturati, dovranno essere prontamente liberati. Considerato che l'art 7 comma 1h del Regolamento UE n. 1143/2014 vieta il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, nel caso siano catturati esemplari di queste specie (riportate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 e successivi aggiornamenti dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale), questi non possono essere rilasciati, ma devono essere trattenuti e soppressi o conferiti presso idonei centri di mantenimento in cattività, secondo le disposizioni specificate dalle Autorità che hanno autorizzato il piano di controllo.

La soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

- mediante sparo;
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio o al monossido di carbonio ad alta concentrazione.

### **Abbattimento diretto**

L'abbattimento diretto può essere effettuato dai soggetti individuati dall'art. 19 della L. 157/1992 e s.m.i. e dal punto 5.2 del Piano Nazionale di Gestione della Nutria mediante i mezzi consentiti dalla normativa vigente.

Va escluso l'abbattimento diretto con armi da fuoco in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo.

## **9. DIVIETI**

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

Non si ritengono utilizzabili per il controllo della nutria - allo stato attuale - né la sterilizzazione chirurgica, né la somministrazione di sostanze con effetto immuno-contraccettivo.

## **10. SOGGETTI ATTUATORI**

La Provincia di Cuneo, nell'attuazione del Piano, potrà avvalersi dei soggetti individuati dall'art. 19 della L. 157/1992 e s.m.i. e dal punto 5.2 del Piano Nazionale per il controllo della nutria, come di seguito indicati:

- a) dalle figure previste dal comma 2 dell'art. 19 della L. 157/92, e compatibilmente con la normativa vigente, da figure selezionate a seguito della frequentazione di appositi corsi di preparazione al controllo della nutria svolti conformemente ad un programma tipo approvato da ISPRA e organizzati dalle Regioni, dalle Province o dalle Città Metropolitane comprensivi di una prova finale di abilitazione. Per l'uso della carabina i corsi dovranno comprendere una parte aggiuntiva che tratti delle precauzioni da prendere e delle limitazioni da adottare, nonché il superamento di una prova di tiro;
- b) dal personale degli Enti parco e delle Riserve o da persone all'uopo espressamente autorizzate, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni fornite e, limitatamente ai territori di competenza;
- c) da cacciatori, nell'ambito degli abbattimenti diretti (in deroga all'utilizzo delle gabbie-trappola, che costituiscono strumento preferenziale a cui fare ricorso) e durante l'esercizio dell'attività venatoria, muniti di munizioni atossiche, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio, nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario, sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, solo laddove dette Amministrazioni abbiano pianificato tali attività (sebbene la nutria non ricade nelle specifiche della L. 157/1992, art. 2 comma 2). Le Regioni e Province autonome individuano i cacciatori per il controllo della nutria, organizzando appositi corsi di preparazione sulla base di un programma concordato con l'ISPRA.

A tal fine la Provincia di Cuneo, su tutto il territorio provinciale:

- a) coordina l'attività dei soggetti di cui si avvale;
- b) provvede all'organizzazione dei corsi di preparazione al controllo della nutria sulla base del programma approvato da ISPRA;
- c) rilascia l'autorizzazione alla detenzione delle gabbie di cattura e fornisce la fascetta/matricola identificativa apponendola alla gabbia;
- d) provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti, qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009);

Nel caso in cui normative europee, statali o regionali amplino le categorie dei soggetti di cui avvalersi per l'attuazione del presente Piano, la Provincia di Cuneo si attiverà al fine di consentire la maggior partecipazione possibile da parte delle figure previste dalla normativa vigente.

## **11. QUANTITATIVI MASSIMI PRELEVABILI**

Tenuto conto dello status giuridico della specie - non sono previste limitazioni numeriche e/o temporali al prelievo della nutria.

## 12. SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Lo smaltimento dei capi abbattuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme sanitarie previste dalla vigente normativa.

Il Regolamento CE n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lettera a) esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso *"i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali"*.

Si consideri che le nutrie appartenenti a popolazioni naturalizzate sono considerate animali selvatici ai sensi dell'art. 3, punto 7 del Regolamento n. 1069/2009 (animali non detenuti dall'uomo).

Perciò quando a giudizio della competente Autorità Sanitaria non sussista il sospetto che le nutrie siano infette o affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, non si è tenuti ad applicare le norme del Regolamento di cui sopra.

Ciò non di meno, anche nel caso in cui non vi sia sospetto che le nutrie siano affette da malattie trasmissibili, appare opportuno individuare idonee modalità di smaltimento che forniscano sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico che igienico-sanitario.

A tal fine si prevede quanto segue:

- nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine di - massimo 10 capi per ettaro -, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato);
- qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di valorizzazione della pelliccia o di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata. Questa ipotesi permette sia di valorizzare una risorsa trofica non disprezzabile, che di ridurre i costi di smaltimento delle carcasse.
- in caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, le nutrie uccise sono assimilate ai *Materiali di categoria 2* di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.

L'abbandono delle carcasse in loco può provocare conseguenze indesiderate quali l'aumento della disponibilità alimentare per specie carnivore opportuniste (volpe, corvidi, ecc.) o fornire il substrato, nelle zone umide e in presenza di elevate temperature, per l'insorgenza di focolai di botulismo aviare.

Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco. Questa possibilità trova supporto nei considerata posti in premessa al Regolamento sopra menzionato, in particolare al punto 13), dove si afferma: *"Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento."*

*Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. (omissis)."* Pertanto, se non si ha ragione di ritenere che le nutrie uccise siano contaminate da malattie trasmissibili, non dovrebbe sussistere l'obbligo di raccolta e smaltimento dei loro corpi.

I soggetti preposti alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente relativa alla sicurezza in ambito lavorativo e sanitaria.

### **13. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE**

In riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, va assicurato un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti.

I soggetti attuatori del controllo della nutria sono tenuti a comunicare preventivamente gli interventi di contenimento alla Provincia di Cuneo e la stazione dei Carabinieri Forestale ai quali fa riferimento il Comune su cui si effettua il controllo, utilizzando il modello predisposto dalla Provincia di Cuneo, a tenere un registro degli abbattimenti, che riporti per ogni individuo abbattuto, la tecnica utilizzata, la data di realizzazione dell'abbattimento e, ove possibile, il sesso dell'esemplare e i principali parametri morfometrici (peso, lunghezza totale, ecc.), utilizzando la scheda riepilogativa rilasciata dall'Amministrazione provinciale. I dati riferiti alle catture dovranno essere trasmessi alla Provincia di Cuneo.

Per gli autorizzati all'utilizzo di dispositivi di cattura sarà necessario tramettere le schede riepilogative delle catture entro il 31 dicembre di ogni annualità.

E' previsto l'invio ad I.S.P.R.A., al termine di ogni annualità di intervento, una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata e, ove possibile, di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.

### **14. CORSO DI FORMAZIONE PER COADIUTORI AL CONTROLLO DELLA NUTRIA**

Onde consentire la selezione e l'abilitazione dei coadiutori demandati al controllo, in accordo con le prescrizioni di I.S.P.R.A., questi dovranno frequentare un corso a cui dovrà seguire una prova di avvenuto apprendimento.

Le tematiche trattate nel corso sono:

- Inquadramento normativo della Nutria come recentemente modificato: L.N. 157/92, Regolamento CE 1143, D.Lgl 230, leggi nazionali 116 e 221, norme regionali;
- Corsi di formazione per operatori da abilitare al controllo di cui al Piano straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica di cui all'art. 19ter della L.N. 157/92;
- Figure previste dal Piano straordinario;
- Status ecologico, provenienza ed areale attuale della specie (Paesi d'origine e d'introduzione);
- Morfologia e riproduzione della Nutria;
- Distribuzione e consistenze numeriche a scala nazionale e regionale;

- Riconoscimento del sesso e dell'età;
- Comportamento, struttura sociale e dinamica di popolazione;
- Preferenze ambientali e fattori limitanti;
- Motivazioni ecologiche all'origine del conflitto con attività antropiche;
- Quantificazione della consistenza e della dinamica delle popolazioni (stime, censimenti, indici d'abbondanza relativa);
- Impatti (ecologici, economici, idrici, sanitari, compromissione della pubblica incolumità);
- Strumenti utilizzabili per il controllo dei danni (metodi ecologici di prevenzione, risarcimento monetario del danno, piani di abbattimento);
- Limiti della sterilizzazione chirurgica e della immunocontraccezione;
- Eradicazione o controllo numerico;
- Il controllo numerico cruento: potenzialità e limiti;
- Requisiti indispensabili per l'attuazione del controllo numerico (status generale e locale della specie, entità economica ed ecologica del danno);
- Requisiti delle tecniche di controllo diretto (selettività, efficacia, disturbo limitato);
- Tecniche di controllo diretto suggerite da ISPRA: gabbie-trappole per la cattura in vivo e/o abbattimento diretto (tipologie, tempi, operatori, precauzioni);
- Tecniche di soppressione di soggetti catturati con particolare riferimento all'uso della pistola ad aria compressa depotenziata (< 7,5 J);
- Armi utilizzabili per il controllo diretto (fucile, carabina) e relative precauzioni;
- Altre tecniche di controllo diretto non approvate da ISPRA (rodenticidi, veleni, sterilizzazione);
- Procedure per lo smaltimento delle carcasse (conferimento ad inceneritori o a ditte per la produzione di sfarinati, interrimento);
- Piano di gestione nazionale della nutria;
- Piano di controllo regionale;
- Ruolo dell'Amministrazione regionale, provinciale e delle realtà locali (comuni, polizie provinciali, guardie volontarie, ATC, parchi, ecc.).

Il corso dovrà avere durata di almeno 6 ore e dovrà essere seguito da una prova d'esame anche a quiz che preveda almeno 20 domande a 3 risposte multiple. Il candidato sarà considerato idoneo se avrà risposto in modo esatto ad almeno l'80% dei quiz.

L'uso della carabina dovrà prevedere il superamento di una specifica prova di tiro e la frequentazione di docenze che trattino di balistica e sicurezza.